Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Viale R.Margherita nr. 1 - 0831/521022 – fax 0831/568113, cpbrindisi@mit.gov.it, www.brindisi.guardiacostiera.it, cp-brindisi@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n. 13/2018

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

VISTI gli articoli 101 del Codice della navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTO il vigente "*Nuovo regolamento speciale per il servizio di rimorchio delle navi nel Porto di Brindisi*", emanato con ordinanza n. 107 in data 31.12.2015 dal Capo del Compartimento Marittimo di Brindisi ed approvato con Decreto in data 4 dicembre 2014 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'art.14, comma 1 bis e ter della legge 28 gennaio 1994 n. 84 "*Riordino della legislazione in materia portuale*" e successive integrazioni e modifiche;

VISTO l'atto di concessione n. 1/2015 del registro degli atti formali, n. 2/2015 del registro delle concessioni e n. 244/2015 del repertorio degli atti con il quale l'Amministrazione Marittima ha concesso all' "Impresa Fratelli Barretta Domenico e Giovanni S.r.l." per la durata di anni 15 (quindici) il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Brindisi, ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione;

VISTA la circolare prot. n. M_IT-PORTI/13961 in data 18.12.2013, con la quale il superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le linee guida relative al procedimento per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio (articolo 101 del Codice della Navigazione) ed ai conseguenti criteri e meccanismi tariffari, stabilendo che:

- che le tariffe devono essere aggiornate periodicamente e che il primo aggiornamento tariffario va effettuato trascorsi due interi anni solari dal rilascio della concessione, entro il mese di febbraio sulla base della contabilità regolatoria riferita ai suddetti due anni solari interi;
- la formula relativa all'aggiornamento biennale delle tariffe.

VISTA la propria ordinanza n. 108/2015 relativa all'approvazione delle tariffe del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Brindisi;

VISTO il foglio prot. n. 02.02.17/556 in data 11.01.2018, con il quale questa Capitaneria di porto ha chiesto alla Società concessionaria di produrre i dati contabili utili all'effettuazione del calcolo, di cui:

- alla Sezione I, paragrafo 3.7 "Contabilità analitica e regolatoria";
- alla Sezione II "Criteri e meccanismi di determinazione e revisione delle tariffe per il servizio di rimorchio reso dai concessionari selezionati con la procedura di cui alla presente Circolare", paragrafo 1.2 "Aggiornamento biennale delle tariffe".

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MINERVINO SALVATORE
In Data/On Date:
martedì 27 febbraio 2018 15:45:12

VISTA la documentazione analitica presentata dalla Società concessionaria in data 26.01.2018, come integrata in data 02.02.2018, debitamente certificata, dalla quale emerge una riduzione tariffaria pari al -2.33%;

VISTO il foglio prot. n. 02.02.17/1759 in data 30.01.2018, con il quale la precitata documentazione è stata trasmessa alle associazioni nazionali di categoria (Assoporti, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, Confitarma, Ferdarlinea e Federagenti) per eventuali osservazioni al riguardo da far tenere entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla data della relativa ricezione al fine di consentire a questa Capitaneria di porto di concludere il procedimento di revisione entro il mese di febbraio;

VISTA la nota prot. n. 109/2018 in data 31.01.2018 di Assoporti;

VISTA la nota prot. n. 2364/18 in data 02.02.2018 di Assorimorchiatori;

VISTE le note in data 02.02.2018 e 15.02.2018 di Confitarma;

VISTA la nota prot. n. 40/AE in data 13 febbraio 2018 di Fedarlinea;

VISTA la nota prot. n. 1780 in data 21 febbraio 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale – Ufficio di Brindisi;

PRESO ATTO che, all'attualità, non risultano essere pervenute le osservazioni da parte di Federimorchiatori e Federagenti;

CONSIDERATO che, sulla scorta degli esiti istruttori sopra delineati, non sussistono motivi ostativi alla definizione del procedimento di revisione delle "Tariffe per il servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Brindisi" per il biennio 2018-2019

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

di diminuire del 2,33 **%** le nuove tariffe di rimorchio nella rada e nel porto di Brindisi; tale diminuzione è da calcolarsi sulle tariffe in vigore.

O R D I N A

Art. 1 Sono approvate e rese esecutive, a partire dalle ore 00.01 del giorno 01/03/2018 le "Tariffe per il servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Brindisi " allegate come parte integrante alla presente ordinanza.

Art. 2 Alla stessa data è abrogata l'ordinanza n. 108/2015 in data 31.12.2015 richiamata in premessa.

Art. 3 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
I contravventori, qualora il fatto non costituisca diverso illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.

Brindisi, li 27 febbraio 2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Salvatore MINERVINO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 07/03/2005 n° 82

CAPITANERIA DI PORTO
BRINDISI

Tariffe per il servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Brindisi

Articolo 1

A decorrere dalle ore 00.01 del giorno 1 marzo 2018 le prestazioni rese da ciascun rimorchiatore nella rada e nel porto di Brindisi per il servizio ordinario di rimorchio delle navi mercantili relativamente ad ogni rimorchiatore impiegato in ciascuna operazione di arrivo, movimento o partenza e per la durata di un'ora a partire dall'inizio della prestazione, viene compensato con la tariffa base e le maggiorazioni, ove dovute, di cui al presente provvedimento:

	fino a 1.200 G.T.	€. 147,19
da 1.201 G.T.	fino a 2.500 G.T.	€. 360,98
da 2.501 G.T.	fino a 4.500 G.T.	€. 651,08
da 4.501 G.T.	fino a 6.500 G.T.	€. 842,87
da 6.501 G.T.	fino a 7.500 G.T.	€. 989,83
da 7.501 G.T.	fino a 9.000 G.T.	€.1.073,87
da 9.001 G.T.	fino a 11.000 G.T.	€.1.338,26
da 11.001 G.T.	fino a 13.000 G.T.	€.1.494,58
da 13.001 G.T.	fino a 15.000 G.T.	€.1.563,57
da 15.001 G.T.	fino a 18.000 G.T.	€.1.671,71
da 18.001 G.T.	fino a 25.000 G.T.	€.1.874,03
da 25.001 G.T.	fino a 30.000 G.T.	€.1.991,55
da 30.001 G.T.	fino a 40.000 G.T.	€.2.230,55
da 40.001 G.T.	fino a 50.000 G.T.	€.2.529,37

oltre le 50.000 G.T. per ogni 1000 G.T. o frazione in più, la tariffa aumenta di €. 13,79 sulla base di €.2.529,37.

Per i servizi resi per le manovre di arrivo o di partenza e nei movimenti nel porto Medio e nel porto Esterno le tariffe di cui sopra sono aumentate del 50%.

La prestazione di rimorchio ha inizio nel momento in cui il rimorchiatore giunge sottobordo ed è pronto ad iniziare la prestazione alla nave e termina nel momento in cui il Comandante della nave medesima ne da comunicazioni al Capitano del o dei rimorchiatori.

Per le navi traghetto, il valore della stazza, risultante dal certificato internazionale di stazza (G.T.) o dall'applicazione della formula R.I.N.A. o I.M.O., andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri
(Passenger RO-RO Cargo Ferries) 0,69

Traghetti Merci
(RO-RO Cargo General Cargo
RO-RO Cargo Container Ships
RO-RO Cargo Ferries
RO-RO Cargo Vehicles Carries) 0,85

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe di servizio dovranno intendersi riferite al valore della stazza internazionale (G.T.) ottenuto dall'applicazione della formula R.I.N.A. :

G.T. = klV(dove V = 2.832 VTL e Kl = 0.2+0.02 Log_{10}V)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa compresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'I.M.O. nella circolare n.653/94 che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore a quella ottenibile con la formula R.I.N.A. , il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

G.T. = VE x a
Dove VE = L x B x H
L= lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;
B= larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave;
H= altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave;
a= F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
Fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28.

In casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula I.M.O.) si autorizza l'impiego del vecchio sistema denominato VAL (di cui alla Circolare n. 545642 del 27.10.1971) al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula I.M.O. (per le navi traghetto corretto con i predetti coefficienti) con quelli risultanti dal sistema VAL e di commisurare la tariffa sul servizio di rimorchio al valore che fra i due risulti più elevato.

I Comandanti delle navi non provviste del certificato di stazzatura internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 hanno l'obbligo, direttamente o tramite i raccomandatari marittimi, di dichiarare, all'arrivo nel porto di Brindisi, i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza, al fine di poterli comunicare all'impresa F.lli Barretta, concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Brindisi, per la relativa fatturazione.

Articolo 2

La tariffa si applica per ciascun rimorchiatore impiegato per un periodo massimo di un'ora, oltre il quale il compenso per ogni ora successiva o frazione di un'ora, non inferiore a quindici minuti, è stabilito nella misura del 50% della tariffa base.

Articolo 3

Per i servizi resi a navi con motrici inattive si applicherà la maggiorazione del 50%.

Articolo 4

Per il rimorchiatore ordinato, giunto sottobordo e non usato, il compenso da pagare per ogni rimorchiatore è pari al 60% della tariffa.

Articolo 5

Dopo mezz'ora di attesa, per il rimorchiatore ordinato, giunto sottobordo e non usato per sospesa manovra, si applica il compenso previsto dal precedente articolo 4.

Articolo 6

Qualora il rimorchiatore impegni nelle prestazioni il proprio cavo di rimorchio, le predette tariffe vengono maggiorate del 20%.

Articolo 7

Per la fornitura di vapore per l'ormeggio o salpare le ancore la tariffa corrisponde a quella dell'articolo 1.

Per forniture di vapore per operazioni diverse da quelle sopra indicate va corrisposto il compenso di €.228,09 per rimorchiatore e per ogni ora o frazione di ora, con le maggiorazioni previste dall'art. 10.

Articolo 8

Per il servizio di pompaggio va corrisposto il compenso di €.152,05 per ogni rimorchiatore e per ogni ora o frazione di ora, con le maggiorazioni previste dall'art. 10.

Articolo 9

Quando uno o più rimorchiatori – escluso quello di guardia – vengono trattenuti in attesa ed inoperosi all'ormeggio od in altre zone del porto per la prestazione di servizio, dopo le ore 17.00 e fino alle ore 08.00 dei giorni feriali e dei giorni di sabato ed in quelli festivi, a richiesta delle parti interessate, sarà corrisposto per ogni ora o frazione di ora superiore a venti minuti, successiva all'inizio dell'attesa, il compenso per ciascun rimorchiatore di €.143,65 qualora si tratti di navi fino ad 8.000 di stazza lorda e di €.159,97 qualora si tratti di nave avente stazza lorda superiore ad 8.000 tonnellate, fermo restando le maggiorazioni di cui al successivo art. 10.

La richiesta di cui sopra dovrà essere inoltrata almeno quattro ore prima dell'orario fissato per la prestazione del servizio.

Qualora la prestazione richiesta ai sensi del 1° comma non venga effettuata per cause non imputabili al rimorchiatore, sarà dovuto un compenso per ciascun rimorchiatore pari a:

- €.202,71 se si tratti di navi sino a 8.000 T.S.L.;
- €.228,04 se si tratti di navi superiori a 8.000 T.S.L.

Articolo 10

Per i servizi di rimorchio effettuati dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali e per quelli effettuati dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni festivi – considerati tali ai sensi di Legge – la tariffa è aumentata del 50%.

Per i servizi effettuati tra le ore 17.00 dei giorni festivi ai sensi di Legge e le ore 08.00 del giorno successivo la tariffa è aumentata del 100%.

Per i servizi effettuati dalle ore 08.00 e le ore 17.00 delle giornate di sabato che non coincidano con giornate festive, la tariffa è aumentata del 40%.

Articolo 11

Alle prestazioni effettuate a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento dell'inizio della prestazione stessa.

Articolo 12

Per le prestazioni di assistenza e di sicurezza sarà corrisposto un compenso orario di €.143,61 per ciascun rimorchiatore e per ogni ora o frazione di ora, con le maggiorazioni previste dall'articolo 10.

Articolo 13

Per ogni altra prestazione non compresa nelle presenti tariffe verrà corrisposto un compenso da stabilirsi di volta in volta dall'Autorità Marittima.

Articolo 14

Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti al concessionario del servizio di rimorchio dagli articoli 106 e 491 del Codice della Navigazione.

Articolo 15

Agli effetti dell'obbligatorietà del rimorchio, le petroliere in possesso del Certificato di Gas-Free in corso di validità sono assimilate alle navi da carico secco.

Brindisi, li 27 febbraio 2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Salvatore MINERVINO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 07/03/2005 n° 82